

# REGISTRO ITALIANO PER L'EMISSION TRADING

---

## Termini e condizioni d'uso

**Versione 1.1**

Data: 01/02/2024

A cura dell'Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)  
Amministratore nazionale del Registro Italiano per l'Emission Trading

# INDICE

1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
2	BASE GIURIDICA .....	3
2.1	Normativa principale.....	3
2.2	Altra normativa pertinente .....	3
2.3	Definizioni.....	4
3	ACCESSO AL REGISTRO.....	5
3.1	Autenticazione in EU Login e prima registrazione .....	5
3.2	Misure di sicurezza .....	5
4	APERTURA DI UN CONTO.....	6
4.1	Disposizioni generali.....	6
4.2	Rappresentanti autorizzati del conto.....	6
4.3	Disposizioni specifiche per le diverse tipologie di conto .....	7
4.3.1	Conto di deposito operatore.....	7
4.3.2	Conto di deposito operatore aereo .....	8
4.3.3	Conto di deposito operatore marittimo .....	8
4.3.4	Conto di scambio.....	8
4.3.5	Verificatori.....	9
4.4	Rifiuto di aprire un conto o registrare un Verificatore .....	9
5	AGGIORNAMENTO DI UN CONTO.....	9
5.1	Aggiornamento del titolare del conto.....	10
5.2	Aggiornamento dei rappresentanti autorizzati.....	10
5.3	Conosci il tuo Cliente (Know your customer checks - KYC).....	10
6	SOSPENSIONE DELL'ACCESSO A UN CONTO .....	10
7	TRASFERIMENTO DI UN CONTO.....	11
8	CHIUSURA DI UN CONTO .....	12
8.1	Disposizioni generali.....	12
8.2	Disposizioni specifiche per le diverse tipologie di conto .....	12
8.2.1	Conto di deposito operatore.....	12
8.2.2	Conto di deposito operatore aereo .....	12
8.2.3	Conto di deposito operatore marittimo .....	12
8.2.4	Conto di scambio.....	13

8.2.5	Cancellazione del Verificatore .....	13
8.3	In caso di sospensione dell'accesso al conto .....	13
8.4	Esclusione dall'EU ETS .....	13
9	TRANSAZIONI .....	14
9.1	Disposizioni generali.....	14
9.2	Conti di fiducia.....	14
9.3	Trasferimenti .....	14
9.4	Altri tipi di transazioni .....	15
9.5	Interruzione di un trasferimento.....	15
9.6	Annullamento di una transazione .....	15
10	DISPONIBILITA' DEL REGISTRO.....	16
11	ASSISTENZA .....	16
12	PAGAMENTO DELLE TARIFFE .....	16
13	RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI .....	17
14	OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DEGLI UTENTI .....	18
15	RESPONSABILITA' .....	18
16	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	19
17	MODIFICA DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI .....	19
18	CLAUSOLE CONCLUSIVE .....	19

# 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi del D.Lgs. 47/2020 (art. 34.2), l'Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) svolge la funzione di amministratore nazionale della *sezione italiana del Registro dell'Unione* come definito nel Regolamento (UE) n. 1122/2019 e s.m.i. (in breve "Registro").

L'amministratore nazionale è responsabile della gestione dei conti nel Registro: ciò include in particolare l'apertura, la verifica e la chiusura dei conti, il rifiuto di aprire un conto o la sospensione dell'accesso al conto, l'aggiornamento delle informazioni del conto, l'assegnazione delle quote, ecc.

I termini e le condizioni regolano l'utilizzo del Registro descrivendo gli aspetti legali a esso correlati e si applicano esclusivamente ai rapporti tra l'amministratore nazionale e gli utenti del Registro. La gestione tecnica e la manutenzione del Registro (infrastruttura informatica) sono esentate dall'ambito di applicazione dei termini e delle condizioni di cui al presente documento.

La sottoscrizione dei presenti termini e condizioni comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di legge pertinenti, in particolare di quelle elencate al punto 2.

I presenti termini e condizioni possono essere aggiornati in qualsiasi momento da ISPRA, secondo le modalità specificate al punto 18.

## 2 BASE GIURIDICA

### 2.1 Normativa principale

All'uso del Registro si applicano tutte le pertinenti disposizioni di legge a livello europeo e nazionale, in particolare:

- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, e successive modifiche ed estensioni;
- Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, e successive modifiche ed estensioni;
- Decreto Legislativo 9 giugno 2020 n. 47;
- Decreto Ministeriale 6 dicembre 2021 (GU n.310 del 31-12-2021) Regime tariffario in EU ETS (European Emissions Trading System).

Il funzionamento del Sistema Europeo di Emission Trading è definito a livello italiano dai relativi decreti e dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Competente – i.e. *"Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto"* (in breve "Comitato ETS").

### 2.2 Altra normativa pertinente

- Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;
- Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
- Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione);
- Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

- Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione;
- Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016 che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, e successive modifiche ed estensioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche ed estensioni;
- Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, e successive modifiche ed estensioni.

## 2.3 Definizioni

Vengono applicate le definizioni contenute nelle disposizioni del diritto europeo e nazionale, in particolare l'art. 3 del Regolamento del Registro (come modificato) e dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 47/2020.

In aggiunta a quanto sopra, e secondo i termini e le condizioni di cui al presente documento, si applicano le seguenti definizioni:

- **“Autorità competente”**: Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, in breve Comitato ETS.
- **“Registro”**: la sezione italiana del Registro dell'Unione;
- **“Amministratore nazionale”**: ai sensi del D.Lgs. 47/2020 (art. 34, comma 2), l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- **“Titolare del conto”**: la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel Registro dell'Unione;
- **“Rappresentante autorizzato”**: una persona fisica che agisce su mandato del titolare del conto nel Registro;
- **“Verificatore”** è un esperto accreditato che viene incaricato da un operatore per la verifica delle emissioni annue nel Registro dell'Unione, come disposto all'art. 41 del Decreto Legislativo n. 47/2020;
- **“Utente del Registro”**: qualsiasi persona fisica (titolare di conto, rappresentante autorizzato, verificatore) che utilizza il Registro per scopi propri o per conto di terzi;
- **“Sospensione dell'accesso”**: blocco dell'accesso ai propri conti; il conto di per sé rimarrà in essere. In linea di principio, la sospensione dell'accesso è solo una misura temporanea. Una volta risolta la situazione che ha dato luogo alla sospensione, la sospensione del relativo conto sarà revocata o il conto sarà chiuso definitivamente;
- **“Chiusura di un conto”**: chiusura definitiva di un conto. Con la chiusura di un conto cessa il rapporto commerciale tra il Registro e l'utente del Registro;

- **"EU Login"**: servizio di autenticazione della Commissione europea utilizzato per l'accesso a diversi sistemi informativi della Commissione. Dopo aver inserito correttamente i dati di accesso tramite EU Login, l'utente viene indirizzato al Registro;
- **"Regolamento del Registro"**: Regolamento Delegato (UE) 2019/1122 della Commissione del 12 marzo 2019 e successive modifiche ed estensioni;
- **"GDPR"**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- **"ARIET"**: sito web per l'amministrazione del Registro Italiano per l'Emission Trading, raggiungibile al link <https://ariet.isprambiente.it/>.

## 3 ACCESSO AL REGISTRO

### 3.1 Autenticazione in EU Login e prima registrazione

Come condizione per l'accesso e l'esecuzione delle operazioni nel Registro, è richiesta l'autenticazione degli utenti tramite il Servizio di autenticazione della Commissione Europea (EU Login). Gli utenti del Registro si impegnano a rispettare tutte le specifiche tecniche di EU Login e a seguire le regole e le procedure per l'accesso al Registro come ivi e di seguito specificate.

Inoltre, come secondo metodo di autenticazione gli utenti devono disporre di un dispositivo mobile con una fotocamera integrata per scansionare un codice QR tramite apposita applicazione (App EU Login per dispositivi mobili): in tal modo viene attivata una password monouso che è valida solo per un singolo accesso e autenticazione.

Devono essere presenti le seguenti condizioni tecniche:

- l'Applicazione per dispositivi mobili "EU Login" deve essere scaricata e installata su uno smartphone o un tablet da Google Playstore (Android) o App store (Apple - iOS).
- deve essere attivato un blocco dello schermo e una misura di riconoscimento biometrico per motivi di sicurezza (codice pin, impronta digitale, riconoscimento facciale);
- durante l'installazione dell'App EU Login, gli utenti dovranno necessariamente concedere tutti i diritti di accesso richiesti dall'App;
- l'App EU Login può essere collegata a un solo account EU Login e l'utente può accedere al Registro tramite un unico codice MUDI autorizzato.

Dopo aver creato un account in EU Login, l'utente inserisce i propri dati personali nel Registro. Al termine della registrazione, il sistema genera un numero di identificazione specifico dell'utente (URID = Union Registry Identification Number) del quale l'utente deve prendere nota. Infatti, questo ID, specifico del Registro italiano per l'Emission Trading, è necessario durante una richiesta di apertura di un conto o quando un nuovo rappresentante autorizzato viene nominato per un conto. All'apertura del conto o dopo l'approvazione del nuovo rappresentante, l'amministratore nazionale genera e invia una "chiave di accesso" al rappresentante autorizzato tramite posta elettronica certificata. Per completare l'attivazione della propria utenza e poter operare nel Registro, il rappresentante autorizzato deve inserire la chiave di accesso al primo login (questa operazione si compie una volta sola).

L'utente del Registro adotta tutte le misure necessarie per prevenire la perdita, il furto o la violazione delle proprie credenziali e del dispositivo mobile usato per l'accesso. Se la loro sicurezza è stata compromessa, il rappresentante autorizzato disattiva immediatamente il proprio accesso al Registro, ne informa l'amministratore nazionale e chiede un nuovo accesso. Se non ha possibilità di accedere, il rappresentante autorizzato chiede immediatamente all'amministratore nazionale di procedere alla disattivazione dell'utenza tramite il sito web [ARIET](https://ariet.isprambiente.it/) dove è disponibile una procedura dedicata.

### 3.2 Misure di sicurezza

Per l'accesso e l'utilizzo del Registro, gli utenti sono tenuti a conoscere e rispettare i requisiti minimi di sicurezza disponibili alla pagina del sito ARIET <https://ariet.isprambiente.it/ArietWeb/customPage/misure-di-sicurezza>

## 4 APERTURA DI UN CONTO

### 4.1 Disposizioni generali

L'apertura di un conto di qualsiasi tipologia deve essere richiesta dal futuro titolare del conto. A ogni conto verrà assegnato un identificativo specifico univoco che inizia con "EU".

L'amministratore nazionale apre un conto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni e documenti necessari, in seguito al loro esame con esito positivo.

Le informazioni da presentare con la richiesta di apertura di un qualsiasi tipo di conto sono specificate negli Allegati III e VIII del Regolamento del Registro. Devono inoltre essere fornite ulteriori informazioni specifiche per tipologia di conto, come riportato di seguito.

Per ciascun tipo di conto deve essere inoltrata una specifica richiesta di apertura del conto tramite il sito web [ARIET](#), dove sono disponibili le diverse pratiche.

L'amministratore nazionale è obbligato ad aprire e amministrare solo i conti per i quali è stata ricevuta una richiesta di apertura ed è stata presentata una serie completa di informazioni come richiesto dalla normativa, oltre a qualsiasi informazione aggiuntiva ritenuta necessaria dall'amministratore nazionale. Tale documentazione deve soddisfare i requisiti formali e gli standard qualitativi richiesti nelle apposite pratiche disponibili sul sito web [ARIET](#). Per i cittadini europei, la prova dell'identità, la prova dell'indirizzo di residenza permanente, la fedina penale (casellario giudiziario e carichi pendenti) possono essere fornite tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio, applicando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Nel caso in cui il luogo di residenza si trovi al di fuori del SEE, i documenti per l'identificazione devono essere forniti dall'autorità amministrativa del paese terzo o da un organismo di legalizzazione riconosciuto.

### 4.2 Rappresentanti autorizzati del conto

All'atto della richiesta di apertura di un conto o dell'iscrizione di un verificatore, ciascun titolare del conto deve nominare almeno due rappresentanti autorizzati per ciascun conto (ad eccezione dei verificatori che ne possono nominare soltanto uno).

I rappresentanti autorizzati devono essere persone fisiche di età superiore ai 18 anni.

I rappresentanti autorizzati di uno stesso conto devono essere persone fisiche diverse, ognuna con uno specifico ruolo, ma la stessa persona può essere rappresentante autorizzato su più di un conto.

I rappresentanti autorizzati avviano transazioni nel Registro o altre azioni per conto del titolare. Il titolare di un conto può anche designare se stesso come rappresentante autorizzato.

Nel Registro dell'Unione, i rappresentanti autorizzati possono avere uno dei seguenti diritti:

- a) avviare procedure [*solo avvio*];
- b) approvare procedure, se necessario [*solo approvazione*];
- c) avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato [*avvio e approvazione*].

All'apertura, ogni conto deve avere almeno due rappresentanti autorizzati con una delle seguenti combinazioni di diritti:

- 1) [*solo avvio*] + [*solo approvazione*];
- 2) [*avvio e approvazione*] + [*solo approvazione*];
- 3) [*solo avvio*] + [*avvio e approvazione*];
- 4) [*avvio e approvazione*] + [*avvio e approvazione*].

I verificatori, che possono anche nominare un solo rappresentante autorizzato, dovranno necessariamente assegnargli il diritto di *solo avvio* o di *avvio e approvazione*.

Possono essere nominati un massimo di 20 rappresentanti autorizzati; tra questi, anche rappresentanti con accesso di "sola lettura" che non avviano/approvano alcuna operazione ma visualizzano tutte le informazioni.

Il titolare di un conto è responsabile e obbligato a garantire che solo le persone autorizzate abbiano accesso al Registro per avviare le transazioni pertinenti. Nel caso in cui persone non autorizzate eseguano processi e transazioni nel Registro per una mancanza del titolare del conto, la responsabilità di tali processi o transazioni ricade esclusivamente sul titolare del conto.

Nel nominare un rappresentante autorizzato, il titolare del conto fornisce le informazioni richieste dall'amministratore nazionale. Ciò include, come minimo, le informazioni di cui all'Allegato VIII del Regolamento del Registro.

In caso di dubbio giustificato, l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale per effettuare le opportune verifiche. L'amministratore che ha ricevuto tale richiesta può rifiutarla. Il titolare del conto o verificatore può chiedere esplicitamente all'amministratore nazionale di richiedere tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il titolare del conto o verificatore di tale richiesta di assistenza.

Se il potenziale rappresentante autorizzato è già stato designato per un conto, ai fini della verifica l'amministratore nazionale può, su richiesta del titolare del conto, avvalersi della documentazione presentata in occasione della precedente designazione.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della serie completa di informazioni e documenti, in seguito al loro esame, l'amministratore nazionale approva il rappresentante autorizzato o informa il titolare del conto del suo rifiuto. Se necessario, il processo di valutazione può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi.

I motivi per rifiutare l'aggiunta di un rappresentante di conto sono riportati nell'articolo 21.5 del Regolamento del Registro:

- se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;
- se il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale;
- per motivi previsti dal diritto nazionale.

La contestazione del rifiuto può essere presentata all'autorità competente.

### 4.3 Disposizioni specifiche per le diverse tipologie di conto

#### 4.3.1 Conto di deposito operatore

Quando un impianto rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE, l'Autorità competente rilascia un'autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore dell'autorizzazione gas serra, il gestore dell'impianto richiede l'apertura di un conto *di deposito operatore* nella sezione italiana del Registro dell'Unione, fornendo le informazioni relative alla persona giuridica (o fisica) titolare del conto e ai rappresentanti del conto, come indicato nell'Allegato VI e nell'Allegato VIII del Regolamento del Registro.

È possibile aprire un nuovo conto di deposito operatore solo se l'impianto non dispone già di un conto di tale tipologia aperto con la stessa autorizzazione gas serra.

Un gestore deve aprire un conto di deposito operatore separato per ogni impianto e adempiere agli obblighi legali per ciascun conto.

L'amministratore nazionale rilascia le quote a titolo gratuito sul conto di deposito operatore aperto se questo non risulta "escluso" per l'anno corrispondente, previa apposita delibera dell'autorità competente.

Il gestore amministra tutte le quote assegnate all'impianto, nonché le eventuali quote acquisite tramite il conto di deposito operatore.



Se un operatore non adempie i propri obblighi legali di restituzione di un numero sufficiente di quote, l'autorità competente applicherà una sanzione. L'ammontare di tali sanzioni sarà determinato ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 47/2020. Il pagamento della penale non esonera il gestore dall'obbligo di restituire un quantitativo di quote pari alle emissioni eccedenti al momento della restituzione di quote nell'anno solare successivo.

#### 4.3.2 Conto di deposito operatore aereo

Quando un operatore aereo amministrato dall'Italia rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/87/CE, l'autorità competente approva il suo Piano di Monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra. Entro 20 giorni lavorativi dall'approvazione del Piano di Monitoraggio, l'operatore aereo richiede l'apertura di un conto *di deposito operatore aereo* nella sezione italiana del Registro dell'Unione, fornendo le informazioni riguardanti la persona giuridica (o fisica) titolare del conto e ai rappresentanti del conto, come indicato nell'Allegato VII e nell'Allegato VIII del Regolamento del Registro.

Un operatore aereo deve avere un solo conto di deposito di operatore aereo.

L'amministratore nazionale rilascia le quote aviazione a titolo gratuito sul conto di deposito operatore aereo aperto se questo non risulta "escluso" per l'anno corrispondente, previa apposita delibera dell'Autorità competente.

L'operatore aereo amministra tutte le quote che gli vengono assegnate, nonché le eventuali quote acquisite tramite il conto di deposito operatore aereo.

Se un operatore aereo non adempie i propri obblighi legali di restituzione di un numero sufficiente di quote, l'autorità competente applicherà una sanzione. L'ammontare di tali sanzioni sarà determinato ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 47/2020. Il pagamento della sanzione non esonera l'operatore aereo dall'obbligo di restituire un quantitativo di quote pari alle emissioni eccedenti al momento della restituzione di quote nell'anno solare successivo.

#### 4.3.3 Conto di deposito operatore marittimo

Entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3 octies septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, o, per le società di navigazione che non figurano in tale elenco, entro 65 giorni lavorativi dal primo viaggio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 octies bis della medesima direttiva, la società di navigazione assegnata all'Italia richiede l'apertura di un conto *di deposito operatore marittimo* nella sezione italiana del Registro dell'Unione, fornendo le informazioni riguardanti la persona giuridica (o fisica) titolare del conto e i rappresentanti del conto, come indicato nell'Allegato VII *bis* e nell'Allegato VIII del Regolamento del Registro.

Ogni società di navigazione dispone di non più di un conto di deposito di operatore marittimo.

Se una società di navigazione non adempie ai propri obblighi legali di restituzione di un numero sufficiente di quote, l'autorità competente applicherà una sanzione. Il pagamento della sanzione non esonera l'operatore marittimo dall'obbligo di restituire un quantitativo di quote pari alle emissioni eccedenti al momento della restituzione di quote nell'anno solare successivo.

#### 4.3.4 Conto di scambio

Qualsiasi persona fisica o giuridica può aprire un conto *di scambio* per partecipare all'EU ETS su base volontaria. La richiesta di apertura di un conto di scambio nella sezione italiana del Registro dell'Unione deve essere presentata all'amministratore nazionale, fornendo le informazioni riguardanti la persona giuridica (o fisica) titolare del conto e ai rappresentanti del conto, di cui all'Allegato IV e all'Allegato VIII del Regolamento del Registro.

Per aprire tale tipologia di conto, il futuro titolare deve avere la residenza permanente o essere registrato in Italia ed essere iscritto al registro dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in Italia (art. 16 del Regolamento del Registro).

Il titolare del conto di scambio amministra le quote tramite il proprio conto.

#### 4.3.5 Verificatori

Le persone fisiche o giuridiche possono chiedere di registrarsi in qualità di verificatore nella sezione italiana del Registro dell'Unione. La persona che richiede la registrazione fornisce le informazioni di cui agli Allegati III, V e VIII del Regolamento del Registro.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della serie completa di informazioni, l'amministratore nazionale iscrive il verificatore nel Registro dell'Unione.

All'interno del Registro dell'Unione ogni operatore o operatore aereo è tenuto a scegliere un verificatore tra quelli iscritti, associandolo al conto, e il verificatore conferma o rifiuta l'incarico.

#### 4.4 Rifiuto di aprire un conto o registrare un Verificatore

L'amministratore nazionale può rifiutarsi di aprire un conto o di registrare un verificatore, in particolare se:

- le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;
- il richiedente o, nel caso di una persona giuridica, uno qualsiasi degli amministratori del richiedente, è indagato o è stato condannato nei cinque anni precedenti per frode su quote o unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi per quale il conto può essere uno strumento;
- l'amministratore nazionale ha fondati motivi per ritenere che il conto possa essere utilizzato per frode riguardante quote o unità di Kyoto, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi;
- per motivi previsti dal diritto nazionale;
- l'amministratore nazionale ha richiesto il pagamento della tariffa e questa non è stata versata.

In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica della documentazione. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto (o verificatore) può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale affinché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto (o verificatore) della propria richiesta di assistenza.

In caso di rifiuto, l'amministratore deve notificare al richiedente i motivi del rifiuto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione. Il rifiuto può essere impugnato dal richiedente.

## 5 AGGIORNAMENTO DI UN CONTO

Tutti i titolari di conto notificano all'amministratore nazionale entro 10 giorni lavorativi le modifiche alle informazioni del conto (informazioni sul titolare e sui rappresentanti autorizzati). Inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno, i titolari dei conti confermano all'amministratore nazionale tramite il sito web [ARIET](#) (collegamento "Dichiarazione annuale") che le informazioni del loro conto rimangono complete, aggiornate, accurate e veritiere.

La comunicazione delle modifiche deve essere supportata dalle informazioni richieste dall'amministratore nazionale in conformità al Regolamento del Registro.

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica e delle informazioni di supporto, l'amministratore nazionale approva l'aggiornamento delle informazioni.

L'amministratore può rifiutarsi di aggiornare le informazioni e in tal caso il titolare del conto viene informato di tale rifiuto. Obiezioni a tale rifiuto possono essere sollevate presso l'autorità competente.

La richiesta di aggiornamento di un conto deve essere inoltrata tramite il sito web [ARIET](#) dove sono disponibili diverse pratiche a seconda della modifica intercorsa.

## 5.1 Aggiornamento del titolare del conto

Nessun titolare di conto può vendere o cedere il proprio conto a un altro soggetto, ad eccezione del conto di deposito operatore, che può essere venduto o ceduto unitamente all'impianto connesso (cfr. punto 7 - Trasferimento di un conto).

Se il soggetto giuridico titolare di un conto nel Registro dell'Unione cambia a causa di una fusione o di una scissione dei titolari del conto, il titolare del conto è il successore legale del precedente titolare del conto previa presentazione della documentazione richiesta a norma degli articoli 14, 15 o 16 del Regolamento del Registro. I gestori e gli operatori aerei devono comunicare all'amministratore nazionale entro 10 giorni lavorativi se hanno subito una fusione o una scissione.

Fatte salve le casistiche sopra presentate, il titolare può richiedere all'amministratore nazionale di aggiornare esclusivamente i propri dati di contatto.

## 5.2 Aggiornamento dei rappresentanti autorizzati

Un rappresentante autorizzato non può trasferire il suo stato di rappresentante a un'altra persona.

Il titolare di un conto o un verificatore può nominare nuovi rappresentanti autorizzati a norma dell'articolo 21 del Regolamento del Registro.

Il titolare di un conto o un verificatore può richiedere la rimozione di un rappresentante autorizzato da un conto ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento del Registro. Al momento in cui riceve la richiesta, l'amministratore nazionale sospende l'accesso del rappresentante al conto o ai conti pertinenti, salvo che il titolare non richieda diversamente.

Se un rappresentante autorizzato è stato rimosso e non è possibile, di conseguenza, raggiungere il numero minimo di rappresentanti autorizzati del conto, il titolare deve nominare senza indugio un nuovo rappresentante autorizzato.

L'amministratore nazionale ha il diritto di rimuovere un rappresentante del conto se ritiene che il rappresentante del conto non avrebbe dovuto essere approvato (tale decisione può essere impugnata).

## 5.3 Conosci il tuo Cliente (Know your customer checks - KYC)

L'amministratore nazionale esamina la correttezza e l'attualità di tutte le informazioni e i documenti che i titolari di conto forniscono quando un conto deve essere aperto o aggiornato.

Almeno una volta ogni tre anni, l'amministratore nazionale verifica che tali informazioni siano ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere e chiede al titolare del conto di notificare eventuali modifiche, se del caso. Per i conti di deposito dell'operatore, i conti di deposito dell'operatore aereo e i verificatori, il riesame ha luogo almeno una volta ogni cinque anni.

# 6 SOSPENSIONE DELL'ACCESSO A UN CONTO

L'amministratore nazionale può sospendere l'accesso di un rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o verificatore o a procedure cui il rappresentante autorizzato avrebbe altrimenti accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia:

- tentato di accedere a conti o procedure per i quali non è autorizzato;
- tentato ripetutamente di accedere a un conto o a una procedura con un nome utente o una password errati;
- tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l'integrità o la riservatezza del Registro dell'Unione o dell'EUTL, o dei dati ivi trattati o conservati.

Inoltre, l'amministratore nazionale può sospendere l'accesso al conto o al verificatore di tutti i rappresentanti autorizzati se il titolare del conto:

- è deceduto o ha cessato di esistere come persona giuridica;
- non ha provveduto al pagamento della tariffa annuale per la gestione del conto;

- ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto o non ha accettato la loro modifica decisa dall'amministratore nazionale;
- non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto o fornito la documentazione a riprova di tali modifiche o di nuove informazioni sul conto, anche dopo che l'amministratore nazionale ha richiesto i nuovi documenti (ad esempio nell'ambito delle revisioni delle informazioni sui conti);
- non ha mantenuto il numero minimo richiesto di rappresentanti autorizzati per il conto;
- non ha rispettato il requisito della residenza permanente o della registrazione in Italia del titolare del conto.

Per gli stessi motivi di cui sopra, anche l'autorità competente o la Commissione Europea possono ordinare all'amministratore nazionale di attuare una sospensione.

L'amministratore nazionale può sospendere l'accesso a un conto specifico per un periodo massimo di quattro settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto sia stato o sarà utilizzato a fini di frode, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi, o sulla base e in conformità con le disposizioni di diritto nazionale che perseguono un obiettivo legittimo. La controparte nazionale può prorogare il periodo di sospensione. L'autorità competente in materia di antiriciclaggio è istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Eventuali sospetti potranno essere segnalati attraverso il portale web [INFOSTAT-UIF](#) della Banca d'Italia.

L'amministratore nazionale può sospendere ogni accesso dei rappresentanti autorizzati a tutti i conti di un titolare di conto se quest'ultimo è stato oggetto di una procedura d'insolvenza. Tale sospensione può essere mantenuta fino a quando l'amministratore nazionale non riceve informazioni ufficiali su chi ha il diritto di rappresentare il titolare del conto e non vengono confermati i rappresentanti autorizzati o nominati nuovi rappresentanti autorizzati.

L'amministratore nazionale annulla immediatamente la sospensione una volta risolta la situazione che ha dato luogo alla sospensione.

Il titolare del conto o il rappresentante del conto può opporsi alla sospensione del suo accesso all'autorità competente entro 30 giorni di calendario.

## 7 TRASFERIMENTO DI UN CONTO

Come regola generale, il titolare del conto non deve vendere o trasferire conti nel Registro a un altro soggetto. Tuttavia, ciò non si applica al conto di deposito del gestore poiché il conto segue l'impianto associato al conto.

Si ribadisce che i titolari di conti di scambio, di conti di deposito operatore aereo e di conti di deposito operatore marittimo non possono vendere o cedere la titolarità dei propri conti a terzi ai sensi dell'art. 22. 5 del Regolamento del Registro.

Se lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo cambia a seguito della procedura di cui all'articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE, cambia di conseguenza l'amministratore del conto di deposito operatore aereo. Il nuovo amministratore può chiedere all'operatore aereo di presentare le informazioni riguardanti l'apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati e il conto operatore aereo viene trasferito da una sezione all'altra del Registro dell'Unione, mantenendo lo stesso titolare.

Se l'autorità di riferimento nei confronti di una società di navigazione cambia a seguito della procedura di cui all'articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale aggiorna i dati relativi all'amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito di operatore marittimo. Quando cambia l'amministratore del conto di deposito di operatore marittimo, il nuovo amministratore può chiedere alla società di navigazione di presentare le informazioni relative all'apertura del conto e le informazioni in merito ai rappresentanti autorizzati a norma, rispettivamente, dell'articolo 15 bis e dell'articolo 21.

La richiesta di trasferimento di un conto operatore, di un conto operatore aereo e di un conto operatore marittimo deve essere presentata tramite il sito web [ARIET](#) dove sono disponibili le procedure dedicate.

## 8 CHIUSURA DI UN CONTO

### 8.1 Disposizioni generali

Un requisito comune per la chiusura di una qualsiasi tipologia di conto è che il conto in questione venga svuotato delle quote a bilancio, in modo tale che il saldo sia pari a zero prima della chiusura del conto. Se il conto da chiudere presenta un saldo di quote positivo, l'amministratore nazionale chiede al titolare del conto di indicare un altro conto nel quale trasferirle. Se il titolare del conto non risponde entro 40 giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore, quest'ultimo può trasferire le quote su un conto di deposito nazionale o assegnare al conto in questione lo stato "in attesa di chiusura".

Una volta completata la chiusura, il rapporto contrattuale si estingue automaticamente senza che nessuna delle parti debba rendere una specifica dichiarazione.

Qualora l'ISPRA non dovesse più svolgere la funzione di amministratore nazionale, anche il contratto si estinguerà automaticamente allo scadere dell'ultimo giorno lavorativo dell'ISPRA. In tal caso ISPRA informerà tempestivamente e senza indugio tutti gli utenti del Registro.

### 8.2 Disposizioni specifiche per le diverse tipologie di conto

#### 8.2.1 Conto di deposito operatore

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una comunicazione da parte dell'autorità competente della revoca di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra di un impianto, l'amministratore nazionale inserisce nel Registro dell'Unione la data pertinente e l'ultimo anno in cui l'impianto ha prodotto emissioni.

L'amministratore nazionale può chiudere un conto di deposito operatore se:

- le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui l'operatore è stato incluso nel sistema EU ETS;
- il gestore dell'impianto in questione ha restituito una quantità di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;
- non è in corso alcuna procedura di resa delle quote in eccesso a norma dell'art. 48, comma 4, del Regolamento del Registro.

L'amministratore nazionale chiude un conto di deposito operatore su istruzione dell'autorità competente qualora non vi sia alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote o di resa di quote in eccesso.

#### 8.2.2 Conto di deposito operatore aereo

Dopo aver ricevuto dall'autorità competente la comunicazione che un operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che l'operatore aereo ha cessato tutte le sue operazioni di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale può chiudere un conto di deposito operatore aereo se:

- le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui l'operatore aereo è stato incluso nel sistema EU ETS;
- l'operatore aereo ha restituito una quantità di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;
- non è in corso alcuna procedura di resa delle quote in eccesso a norma dell'art. 50, comma 6, del Regolamento del Registro.

L'amministratore nazionale chiude un conto di deposito operatore aereo su istruzione dell'autorità competente qualora non vi sia alcuna prospettiva ragionevole di restituzione di ulteriori quote o di resa di quote in eccesso.

#### 8.2.3 Conto di deposito operatore marittimo

Dopo aver ricevuto dall'autorità competente la comunicazione che la società di navigazione si è fusa con un'altra società di navigazione o che ha cessato tutte le attività contemplate all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale può chiudere un conto di deposito operatore marittimo se:

- è stata effettuata la comunicazione di cui sopra;
- l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;
- le emissioni verificate soggette a obblighi di restituzione a norma degli articoli 3 octies ter e 12 della direttiva 2003/87/CE sono state registrate per tutti gli anni in cui la società di navigazione ha partecipato al sistema EU ETS;
- la società di navigazione ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate.

#### 8.2.4 Conto di scambio

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di chiusura da parte del titolare di un conto di scambio, l'amministratore nazionale procede alla chiusura del conto.

Se un conto di scambio ha un saldo pari a zero e non sono state registrate transazioni nell'ultimo anno, l'amministratore nazionale può comunicare al titolare che il conto sarà chiuso entro 40 giorni lavorativi, salvo che il titolare invii una richiesta per mantenerlo aperto.

#### 8.2.5 Cancellazione del Verificatore

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta di cancellazione dal Registro dell'Unione da parte di un verificatore, l'amministratore nazionale cancella il verificatore.

L'autorità competente può anche incaricare l'amministratore nazionale di cancellare un verificatore dal Registro dell'Unione se l'accreditamento del verificatore è scaduto o è stato ritirato o se il verificatore ha cessato l'attività.

### 8.3 In caso di sospensione dell'accesso al conto

Se, nonostante ripetute comunicazioni, la situazione che ha dato origine alla sospensione dell'accesso al conto a norma dell'articolo 30 del Regolamento del Registro non è risolta entro un tempo ragionevole, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di chiudere i conti cui è sospeso l'accesso.

Nel caso dei conti di deposito operatore, operatore aereo e operatore marittimo, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di bloccare i conti cui è sospeso l'accesso finché l'autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato origine alla sospensione non sussiste più.

Il titolare del conto può contestare, entro trenta giorni di calendario, la modifica dello stato del proprio conto.

### 8.4 Esclusione dall'EU ETS

In caso di esclusione di un impianto dal sistema EU ETS a norma dell'articolo 27 o 27 *bis* della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito operatore lo stato "escluso" per tutta la durata dell'esclusione.

Alla notifica da parte dell'autorità competente che per un determinato anno i voli di un operatore aereo non sono più inclusi nell'EU ETS in conformità all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore nazionale assegna al corrispondente conto di deposito operatore aereo lo stato "escluso" fino alla notifica da parte dell'autorità competente che i voli dell'operatore aereo sono nuovamente inclusi nell'EU ETS.

Mentre il conto è escluso, l'inserimento delle emissioni e la restituzione delle quote possono avvenire solo per gli anni in cui l'impianto o la compagnia aerea non erano esclusi dal sistema.

Non è consentito avviare alcuna procedura da un conto escluso, ad eccezione delle procedure di aggiornamento delle informazioni del conto e dei rappresentanti e di cancellazione delle quote.

## 9 TRANSAZIONI

### 9.1 Disposizioni generali

Una transazione è lo spostamento di quote da un conto a un altro conto. Ogni transazione con un altro conto viene eseguita da rappresentanti autorizzati designati dal titolare del conto.

Esistono diversi tipi di transazione, disponibili in base alla tipologia di conto: trasferimento, restituzione, resa e soppressione. La responsabilità dell'avvio e dell'eventuale conferma di una transazione ricade unicamente sul titolare del conto.

Una transazione può essere eseguita solo se viene avviata da un rappresentante autorizzato e approvata da un altro rappresentante autorizzato del conto aventi il diritto, rispettivamente, di avviare e approvare procedure. Il titolare di un conto può decidere che non sia necessaria l'approvazione di un secondo rappresentante autorizzato per eseguire alcuni tipi di transazione (tale decisione può essere revocata in ogni momento). La decisione, o la revoca di tale decisione, deve essere comunicata tramite il sito web [ARIET](#) dove è disponibile una procedura dedicata.

Se un rappresentante autorizzato non può accedere al registro dell'Unione per motivi tecnici o di altra natura, l'amministratore nazionale, conformemente ai diritti concessi a tale rappresentante autorizzato, può avviare o approvare operazioni per conto del rappresentante autorizzato su sua richiesta (o del titolare del conto), a condizione che l'accesso del richiedente non sia sospeso (con l'unica eccezione delle condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 10, del Regolamento del Registro) e solo per i conti aperti.

### 9.2 Conti di fiducia

I conti possono avere un elenco dei conti di fiducia (i conti detenuti dal medesimo titolare sono automaticamente inclusi nell'elenco dei conti di fiducia). Il titolare può aggiungere o rimuovere conti dall'elenco di fiducia. L'operazione è avviata e approvata da due rappresentanti autorizzati aventi il diritto, rispettivamente, di avviare e approvare procedure: nel caso dell'aggiunta, la sua esecuzione avviene alle 12:00 CET del quarto giorno lavorativo dopo la proposta; viceversa, l'esecuzione della rimozione di conti dall'elenco è immediata.

### 9.3 Trasferimenti

I conti di scambio possono eseguire le transazioni di cui all'art. 55 del Regolamento del Registro (trasferimenti) verso qualsiasi conto, che esso figuri o meno nell'elenco dei conti di fiducia.

Viceversa, i conti di deposito operatore, i conti di deposito di operatore aereo e i conti di deposito operatore marittimo possono eseguire trasferimenti esclusivamente verso conti che figurano nell'elenco di fiducia, salvo che il rispettivo titolare abbia comunicato all'amministratore nazionale la sua decisione di consentire i trasferimenti anche verso conti che non figurano nell'elenco di fiducia (tale decisione può essere revocata in ogni momento). La decisione, o la revoca di tale decisione, deve essere comunicata tramite il sito web [ARIET](#) dove è disponibile una procedura dedicata.

L'eventuale decisione del titolare di un conto di non rendere necessaria l'approvazione di un secondo rappresentante autorizzato per l'esecuzione delle transazioni, nel caso dei trasferimenti si applica solo a quelli verso conti inclusi nell'elenco di fiducia (l'approvazione resta necessaria per i trasferimenti verso conti che non figurano nell'elenco di fiducia).

I trasferimenti possono essere eseguiti solo nei giorni lavorativi, secondo le regole che seguono:

- Trasferimenti verso conti inclusi nell'elenco dei conti di fiducia:
  - o se proposto per l'esecuzione tra le ore 10:00 e le ore 16:00 CET di un giorno lavorativo: il trasferimento viene eseguito immediatamente;
  - o se proposto per l'esecuzione prima delle ore 10:00 CET di un giorno lavorativo: il trasferimento viene eseguito lo stesso giorno alle ore 10:00 CET
  - o se proposto per l'esecuzione dopo le ore 16:00 CET di un giorno lavorativo: il trasferimento viene eseguito il giorno lavorativo successivo alle ore 10:00 CET.
- Trasferimenti verso conti non inclusi nell'elenco dei conti di fiducia:



- se proposto per l'esecuzione prima delle ore 12.00 CET di un giorno lavorativo il trasferimento viene eseguito alle ore 12.00 CET del giorno lavorativo successivo.
- se proposto per l'esecuzione dopo le ore 12.00 CET di un giorno lavorativo: il trasferimento viene eseguito alle ore 12.00 CET del secondo giorno lavorativo successivo a quello di proposta per l'esecuzione.

Per “giorno lavorativo” si intende qualsiasi giorno dell'anno dal lunedì al venerdì. Le festività nazionali non sono considerati giorni lavorativi ai fini dell'applicazione del Regolamento del Registro: tali giorni sono indicati agli utenti tramite il “Calendario del Registro” presente nella homepage del sito web [ARIET](#).

Il rappresentante autorizzato che avvia un trasferimento deve indicare nel Registro dell'Unione se il trasferimento è un'operazione bilaterale o meno. Non sono operazioni bilaterali i trasferimenti tra diversi conti dello stesso titolare o quelli eseguiti presso una sede di negoziazione e segnalati ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 600/2014.

#### 9.4 Altri tipi di transazioni

Le altre transazioni di cui agli articoli 56, 57, 48 e 50 del Regolamento del Registro, vengono eseguite immediatamente dopo la loro conferma, in un qualsiasi giorno della settimana.

#### 9.5 Interruzione di un trasferimento

In linea di principio, una transazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento.

Un rappresentante del conto o l'amministratore nazionale può interrompere un trasferimento verso conti non inclusi nell'elenco di fiducia del titolare del conto. Gli utenti del Registro si assumono il rischio di presentare una richiesta d'interruzione.

Se l'interruzione di un trasferimento è stata avviata a causa di sospetta frode, il Titolare del conto lo segnala immediatamente all'autorità nazionale di contrasto. Tale segnalazione deve essere trasmessa all'amministratore nazionale entro 7 giorni lavorativi.

L'assistenza per interrompere l'esecuzione di un trasferimento deve essere richiesta entro e non oltre due ore prima che il trasferimento sia completato, il che significa che l'amministratore nazionale esegue l'interruzione dei trasferimenti solo se richiesto entro le ore 10:00 CET del giorno dell'esecuzione. L'amministratore nazionale accetterà le richieste di interruzione dei trasferimenti solo se inoltrate tramite il sito web [ARIET](#) (“Richiesta ASSISTENZA TECNICA” – argomento “Interruzione trasferimento”). Le richieste tramite telefono sono considerate nulle. Gli utenti dovranno essere raggiungibili per riconferma ed eventuali ulteriori domande al numero di cellulare da loro fornito.

#### 9.6 Annullamento di una transazione

Se sono state restituite o sopresse quote per errore, il titolare del conto può proporre all'amministratore nazionale di eseguire l'annullamento dell'operazione completata di restituzione o di soppressione, con richiesta scritta.

La richiesta, comprensiva di una dichiarazione indicante che la transazione è stata avviata per errore o involontariamente, deve essere debitamente firmata dal rappresentante o dai rappresentanti del titolare del conto che sono autorizzati ad avviare la transazione da annullare e deve essere inviata entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione del processo.

Se l'amministratore nazionale approva la richiesta, questa viene inviata all'amministratore centrale (la Commissione Europea) chiedendo di stornare l'operazione nella sezione italiana del Registro dell'Unione. L'amministratore centrale approva l'annullamento solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. l'operazione di restituzione o cancellazione di quote da stornare non sia stata completata oltre 30 giorni lavorativi prima della proposta dell'amministratore nazionale;
2. dopo l'annullamento dell'operazione di restituzione, l'operatore o l'operatore aereo risulta ancora adempiente.



## 10 DISPONIBILITA' DEL REGISTRO

Per l'operatività e il funzionamento del Registro si applicano i parametri tecnici definiti dagli articoli 60 e seguenti del Regolamento del Registro.

Appena ne è informato dalla Commissione europea, l'amministratore nazionale informa i propri utenti di ogni misura prevedibile che si renda necessaria per il funzionamento del Registro (ad esempio la manutenzione dell'applicativo da parte della Commissione europea) che comporti un'interruzione temporanea del servizio. Le sospensioni del servizio e i disservizi tecnici vengono comunicati agli utenti tramite il "Calendario del Registro" presente nella homepage del sito web [ARIET](#).

Qualora si verificassero problemi tecnici imprevisti durante l'utilizzo del Registro, l'amministratore nazionale e gli utenti del Registro si informano reciprocamente senza indugio.

La Commissione Europea in tali casi adotta immediatamente le misure necessarie a ripristinare quanto prima possibile il regolare funzionamento operativo del Registro.

## 11 ASSISTENZA

L'assistenza e il supporto ai titolari di conto e ai loro rappresentanti nel Registro è fornita tramite il sito web [ARIET](#): il sito consente agli utenti di comunicare con l'amministratore nazionale, di conoscere come aprire e gestire un conto, di mantenersi aggiornati sulle novità, le scadenze e la disponibilità del Registro.

L'accesso all'area riservata di ARIET (MyARIET) è necessario per inoltrare all'amministratore nazionale qualsiasi richiesta (informazioni, assistenza tecnica e lavorazione pratiche per la gestione del conto e dell'utenza nel Registro).

L'indirizzo di posta elettronica utilizzato per inviare comunicazioni agli utenti è [ARIET@isprambiente.it](mailto:ARIET@isprambiente.it) (indirizzo di solo invio, non abilitato alla ricezione), mentre la casella di posta certificata dell'amministratore nazionale è [amministratore.registro-ets@ispra.legalmail.it](mailto:amministratore.registro-ets@ispra.legalmail.it)

Gli indirizzi e-mail dai quali vengono inviati messaggi in automatico sono:

- [no-reply.ARIET@isprambiente.it](mailto:no-reply.ARIET@isprambiente.it) utilizzato da ARIET;
- [CLIMA-EU-ETS-REGISTRY-PROD@ec.europa.eu](mailto:CLIMA-EU-ETS-REGISTRY-PROD@ec.europa.eu) utilizzato dal Registro dell'Unione;
- [automatic-notifications@nomail.ec.europa.eu](mailto:automatic-notifications@nomail.ec.europa.eu) utilizzato da EU Login (servizio di autenticazione della Commissione europea).

Le comunicazioni ufficiali e quelle generali vengono inviate solo dagli indirizzi e-mail sopra indicati.

L'amministratore nazionale o l'amministratore centrale del Registro non chiederanno mai agli utenti di fornire le loro password.

In caso di sospetto abuso delle credenziali di accesso o degli indirizzi e-mail, i titolari di conto sono obbligati a informare l'amministratore nazionale senza ingiustificato ritardo.

L'indirizzo dell'amministratore nazionale è il seguente:

ISPRA - Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Via Vitaliano Brancati

00144 Roma, Italia

## 12 PAGAMENTO DELLE TARIFFE

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto 6 dicembre 2021 (GU n. 310 del 31-12-2021), I titolari di uno o più conti nella sezione italiana del Registro dell'Unione, per le attività di cui agli articoli 12 e 34 del D.Lgs. 47/2020, sono tenuti a corrispondere le seguenti tariffe secondo la tipologia di conto:

- 400 € per il conto di deposito operatore
- 400 € per il conto di deposito operatore aereo
- 700 € per il conto di scambio
- 500 € per il Verificatore

Le quote devono essere versate all'apertura del conto e poi tra il 1° e il 31 maggio di ogni anno. La validità annuale si intende dal 1° maggio dell'anno in corso al 30 aprile dell'anno successivo.

Per informazioni dettagliate su termini e modalità di pagamento, su quali conti sono soggetti a canone e quali sono esenti si rimanda al sito web [ARIET](#).

## 13 RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

L'amministratore nazionale e gli utenti del Registro devono utilizzare le informazioni specificate nell'articolo 80 del Regolamento del Registro, nonché tutte le informazioni detenute nel Registro relative ai conti e alle transazioni effettuate, solo ai fini della gestione del Registro, e trattare tali informazioni in modo confidenziale, ovvero garantire che non siano messe a disposizione di terzi, anche se le informazioni non sono esplicitamente considerate riservate (ad es. dati di accesso personale).

Le eccezioni a questa regola sono:

- dati messi a disposizione di soggetti giuridici riportati nell'art. 80.3 del Regolamento del Registro;
- dati messi a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali e dell'amministratore centrale relativi alle persone di cui all'articolo 80.8 del Regolamento del Registro;
- informazioni che devono essere messe a disposizione del pubblico in conformità a precise disposizioni di legge.

Inoltre, i dati personali sono trattati per finalità riferite alla gestione del conto ai sensi degli articoli 77 e 78 Regolamento del Registro e del GDPR.

I dati personali sono cancellati dagli archivi dopo cinque anni dalla chiusura di un conto o dopo cinque anni dalla conclusione del rapporto d'affari con la persona fisica. I dati personali possono essere conservati, con accesso limitato all'amministratore centrale, per ulteriori cinque anni solo a fini d'indagine, accertamento, azione penale, amministrazione fiscale o esecuzione esattoriale, revisione contabile e supervisione finanziaria di attività che coinvolgono quote, o riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, altri reati gravi o abusi di mercato per i quali i conti nel registro dell'Unione possono essere uno strumento, o di violazioni del diritto europeo o nazionale che garantisce il funzionamento dell'EU ETS.

I dati personali controllati dall'amministratore nazionale possono essere conservati dopo la chiusura del rapporto d'affari fino al termine di un periodo corrispondente al termine massimo di prescrizione dei reati previsto dalla legislazione nazionale.

L'amministratore nazionale segnala all'amministratore centrale e agli altri amministratori nazionali, coinvolgendo il responsabile interno della protezione dei dati, qualsiasi violazione dei dati verificatasi e informa sulle misure attuate e proposte per risolvere la violazione e limitare eventuali conseguenze negative.

Il Registro non deve contenere dati sensibili ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR.

Gli utenti del Registro prendono atto del fatto che l'amministratore nazionale svolge i propri compiti secondo i principi di un trattamento dei dati corretto e trasparente (cfr. articoli 13 e 14 del GDPR).

Le informazioni sulla protezione dei dati, compresi gli eventuali diritti degli interessati, sono disponibili sul sito web di ARIET alla pagina <https://ariet.isprambiente.it/ArietWeb/customPage/trattamento-dei-dati-personali>

## 14 OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DEGLI UTENTI

Gli utenti del Registro sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- comunicare con l'amministratore nazionale e inoltrare le proprie richieste tramite il sito web [ARIET](#);
- fornire dati, informazioni, documenti ed evidenze in modo completo, secondo quanto richiesto dall'amministratore nazionale, nel formato specificato sul sito web [ARIET](#);
- munirsi di firma elettronica in format PAdES;
- verificare periodicamente l'esattezza e la completezza dei propri dati nel Registro e, se necessario, notificare all'amministratore nazionale eventuali modifiche che devono essere apportate; in particolare, è necessario verificare sempre la **validità dell'indirizzo e-mail** di contatto comunicato e riportato nel conto tra i recapiti personali del rappresentante autorizzato: questo indirizzo infatti è fondamentale poiché è utilizzato per le notifiche automatiche del sistema ma soprattutto per tutte le comunicazioni da parte dell'amministratore nazionale.
- custodire con cura le proprie credenziali di accesso e le informazioni connesse (ad es. domanda e risposta segreta, codici del soft token);
- notificare immediatamente all'amministratore nazionale qualsiasi modifica riguardante i rappresentanti autorizzati nominati;
- informare senza indugio l'amministratore nazionale qualora si venga a conoscenza di operazioni sospette nel Registro;
- informare della chiusura del proprio conto gli utenti del Registro interessati;
- accettare le interruzioni dei servizi del Registro a scopo di manutenzione;
- consultare attivamente e regolarmente (almeno una volta alla settimana) il sito web [ARIET](#) per essere costantemente aggiornati sulle novità importanti e sulla disponibilità del Registro;
- dotarsi dell'infrastruttura tecnica conforme ai requisiti minimi di sicurezza riportati sul sito web ARIET alla pagina <https://ariet.isprambiente.it/ArietWeb/customPage/misure-di-sicurezza>;
- informare l'autorità competente di eventuali violazioni che debbano essere sanzionate dall'autorità.

## 15 RESPONSABILITA'

I rappresentanti autorizzati sono responsabili della gestione del proprio account EU Login.

La responsabilità dell'amministratore nazionale è limitata alle perdite o ai danni risultanti da un atto doloso o da una negligenza grave.

In nessun caso l'amministratore nazionale è responsabile per:

- danni causati da forza maggiore e altre circostanze ingiustificate;
- danni causati da terzi;
- danno subito dall'utente del Registro a seguito di un'interruzione del Registro per motivi tecnici;
- danni derivanti dall'infrastruttura informatica fornita dalla Commissione Europea;
- danni subito dall'utente del Registro o da terzi a seguito di una violazione o infrazione dei termini e delle condizioni di utilizzo del Registro;
- danno subito dall'utente del Registro a seguito della chiusura del conto;
- danno subito dall'utente del Registro a seguito di operazioni nel Registro non eseguite da persone autorizzate;
- danno dovuto alla custodia inadeguata delle proprie credenziali di accesso o al mancato utilizzo dell'infrastruttura tecnica necessaria; in particolare danni derivanti da virus informatici, trojan, worm, bombe logiche o altro materiale doloso o tecnologicamente dannoso;
- istruzioni degli organi europei, in particolare della Commissione Europea;
- requisiti di terze parti (ad es. EU Login) che interessano gli utenti del Registro nel contesto dello scambio di quote di emissioni;
- accordi conclusi tra gli utenti del Registro;

- richieste d'interruzione di trasferimenti in caso di frode, o di annullamento delle transazioni, pervenute oltre la data prevista, soprattutto per il mancato rispetto dei requisiti formali specificati, o mancate interruzioni dovute a tentativi infruttuosi da parte dell'amministratore nazionale di raggiungere telefonicamente il richiedente allo scopo di riconferma;
- danno causato dalla mancata comunicazione agli altri titolari della chiusura di un determinato conto;
- l'esattezza dei dati forniti da verificatori indipendenti.

Inoltre, l'amministratore nazionale non è responsabile dell'inserimento di dati errati da parte del rappresentante del conto, né della validità o adeguatezza di un ordine di trasferimento o di qualsiasi altra azione.

L'amministratore nazionale non è responsabile per perdite o danni indiretti o conseguenti, tra cui la perdita di profitti, affari o entrate.

## 16 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'amministratore nazionale e un titolare o un verificatore è competente il foro di Roma.

## 17 MODIFICA DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI

L'amministratore nazionale si riserva il diritto di modificare i termini e le condizioni di cui al presente documento in qualsiasi momento, in misura oggettivamente giustificata, soprattutto se tali modifiche sono necessarie a causa di modifiche alle disposizioni del diritto europeo e nazionale che costituiscono la base di questi termini e condizioni.

L'amministratore nazionale informa gli utenti del Registro delle modifiche ai termini e condizioni tramite pubblicazione di un avviso sul sito web [ARIET](#). Oltre al contenuto principale, l'avviso deve contenere l'ora dell'entrata in vigore della modifica. Se non viene indicata una data o un orario specifico, le modifiche entrano in vigore 14 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso.

Si presume che il titolare del conto abbia accettato i termini e condizioni d'uso modificati se entro quattro settimane non ha presentato un'obiezione scritta alla modifica.

## 18 CLAUSOLE CONCLUSIVE

Tutti gli accordi devono essere in forma scritta, per essere efficaci. Ciò vale anche per una rinuncia a questo requisito di forma scritta. Nel caso di corrispondenza elettronica, il requisito della forma scritta è soddisfatto solo se la richiesta è firmata digitalmente.

Se alcune delle disposizioni di questi termini di utilizzo diventano inefficaci e/o nulle, questo fatto non avrà alcun effetto sul resto delle disposizioni. Le parti concordano di sostituire la disposizione inefficace/invalida con una che serva il più possibile agli scopi legali, commerciali e tecnici.

La lingua commerciale e la lingua del presente contratto è l'italiano o l'inglese. Questa clausola può essere modificata di comune accordo.